

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3415

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISAPIA, BOATO

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
recante norme sull'ordinamento penitenziario

Presentata il 22 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Unione delle camere penali, dopo l'audizione in Commissione giustizia della Camera dei deputati nel corso dell'esame delle modifiche di alcune norme della legge sull'ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, e, in particolare, degli articoli 4-*bis* e 41-*bis*, ha formulato, su espressa richiesta della Commissione giustizia, un testo teso a conciliare il dovere di garantire la sicurezza nelle carceri, di impedire i rapporti tra detenuti e appartenenti a organizzazioni criminali, con i principi costituzionali — « l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva », « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione dei condannati » — e le indicazioni della stessa Corte costituzionale.

Abbiamo ritenuto utile, nell'ambito di un confronto su un tema così delicato

come quello relativo al rapporto tra carcere e società e tra dovere dello Stato a garantire la sicurezza dei cittadini, evitando di approvare norme che si pongono in contrasto con i principi costituzionali, porre all'attenzione del Parlamento le proposte dell'Unione delle camere penali, che sicuramente possono fornire un positivo contributo al dibattito in corso.

L'articolo 1 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » — legge attuativa dell'articolo 27 della Costituzione — sancisce espressamente, nell'indicare i « principi direttivi », che il trattamento penitenziario « deve assicurare il rispetto della dignità della persona »; « il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva »;

« non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze » di mantenere l'ordine e la disciplina negli istituti; « nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo » che tenda al loro « reinserimento » sociale.

Ogni trattamento del detenuto che non realizzi compiutamente le finalità rieducative della pena e non rispetti i principi di umanità del trattamento previsti all'articolo 27 della Costituzione e dai trattati internazionali, non può essere accolto nel nostro sistema.

Se lo scopo del disegno di legge in discussione alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, atto Camera n. 3288, è quello di garantire la sicurezza nelle carceri e di impedire i rapporti tra i detenuti e gli appartenenti ai diversi sodalizi criminali, fuori e dentro il carcere, non può essere accolta alcuna impostazione che, lungi dal realizzare tali finalità, si traduca solo in un regime di detenzione — più afflittivo dell'ordinario — per alcuni detenuti in ragione dei reati loro addebitati.

Appare indiscutibile, infatti, che accettando una impostazione di tale genere si manterrebbe nel sistema una normativa che, anziché garantire la sicurezza o interrompere i collegamenti tra i detenuti ed il sodalizio criminale di appartenenza, è volta a istituire « un regime carcerario diversificato » per alcune categorie di detenuti, oltre che a « condizionare » le scelte processuali di coloro nei cui confronti viene applicato.

Del resto, il legame tra le condizioni di vita dei detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis* ed il loro atteggiamento processuale è stato testimoniato da organismi internazionali, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il quale — fin dal 1995 — ha preso atto con preoccupazione di una dichiarazione rilasciata dalle autorità italiane in sede ONU, secondo cui « Grazie a questa misura speciale, un numero crescente di detenuti ha deciso di cooperare con le autorità giudiziarie fornendo indicazioni

sulle organizzazioni criminali delle quali faceva parte (si veda il libro *Barriere di vetro* pubblicato dalla Camera penale di Roma, edizione Palombi, pagina 17).

Al riguardo va sottolineato che un regime di detenzione deliberatamente « più afflittivo », applicato anche nei confronti di imputati in attesa di giudizio, cui i detenuti possono porre termine solo mutando il proprio atteggiamento processuale, si traduce in un sistema di condizionamento della libertà di autodeterminazione del detenuto ed influisce sulla spontaneità dei suoi atteggiamenti oltre che sulla credibilità delle sue dichiarazioni (lo stesso relatore al progetto di legge attualmente in discussione di fronte alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Vitali, ha sottolineato la necessità che « la collaborazione cui deve mirare lo Stato deve essere spontanea e non condizionata »).

Le ragioni della evidente inconciliabilità tra la dichiarata *ratio* della norma di cui all'articolo 41-*bis* (sia nella precedente formulazione, sia nel disegno di legge attualmente in discussione) e la sua reale natura, peraltro, risultano del tutto evidenti laddove si constati l'assoluta e inutile vessatorietà di talune misure e restrizioni che vengono adottate nei confronti dei detenuti sottoposti a tale regime (ad esempio, in tema di colloqui con i familiari, in specie i figli minori, di divieti relativi al consumo di cibi, al vestiario, eccetera).

A ciò si aggiunga che il citato disegno di legge licenziato dal Senato della Repubblica consente una assoluta discrezionalità nella scelta delle misure limitative dei diritti e delle facoltà dei detenuti, giacché permette (articolo 2, comma 1, capoverso 2-*quater*, lettera *g*), dell'atto Camera n. 3288) « la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 2 ».

Accanto tutto ciò non va poi dimenticato che qualsiasi misura, pur volta esclusivamente e specificamente alla tutela della sicurezza, non può mai travalicare il

confine segnato dal rispetto dei diritti fondamentali degli uomini e portare alla inflizione di trattamenti disumani o degradanti, che il nostro sistema rifiuta radicalmente in quanto del tutto estranei alla cultura, prima ancora che all'ordinamento giuridico, del nostro Paese.

Queste sono le ragioni complessive per le quali si ritiene che la normativa di cui all'articolo 41-*bis*, sia quella vigente che quella proposta nel disegno di legge licenziato dal Senato della Repubblica, si ponga in aperto contrasto con i più nobili principi accettati nel nostro sistema, che rigetta qualsiasi trattamento « contrario al senso di umanità » (articolo 27 della Costituzione), nonché le « pene inumane o degradanti » (articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955) e tali da non svolgere l'imprescindibile funzione rieducativa del condannato (articolo 27 della Costituzione) nonché, da ultimo, « metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione » delle persone nell'assunzione delle prove (articolo 188 del codice di procedura penale).

La tutela delle esigenze di sicurezza all'interno del carcere alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha avuto più volte modo di occuparsi del regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 dell'ordinamento penitenziario e, pur senza negare l'astratta necessità di tutela delle esigenze di sicurezza all'interno del carcere, ha richiamato il legislatore e gli interpreti ad una lettura armonica di tale istituto con i principi costituzionali.

In questo senso la stessa Corte costituzionale, attraverso una serie di sentenze interpretative di rigetto, ha legittimato la permanenza dell'istituto all'interno dell'ordinamento a condizione che il medesimo rispetti talune precise delimitazioni.

Orbene, a prescindere dalla valutazione della coerenza della giurisprudenza costi-

tuzionale rispetto agli stessi principi che la medesima ha costantemente richiamato sul tema dell'articolo 41-*bis*, un semplice richiamo alle indicazioni del giudice delle leggi può consentire di delineare l'ambito entro il quale il legislatore deve mantenersi, in tale materia, al fine di non porsi al di fuori del dettato costituzionale.

La Corte costituzionale, infatti, ha da ultimo sottolineato che « i provvedimenti applicativi devono essere concretamente giustificati in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza » e che tali esigenze « specifiche ed essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali » sono quelle che giustificano le restrizioni al regime carcerario.

Ancora la Corte ha ribadito che « il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo di reato oggetto della condanna o dell'imputazione, ma sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti, di cui i fatti reato costituiscono solo una logica premessa; dall'altro lato le restrizioni apportate rispetto all'ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere — sempre nel limite del divieto di incidenza sulla qualità e quantità della pena e di trattamenti contrari al senso di umanità — solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità ».

Ed infine « non vi è dunque una categoria di detenuti, individuati a priori in base ad un titolo di reato, sottoposti ad un regime differenziato: ma solo singoli detenuti (...) in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni o esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività », che per questa ragione possono essere sottoposti « a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo ».

L'Unione delle camere penali pone in evidenza questo insegnamento che, viceversa, non appare coerentemente recepito nel testo di legge licenziato dal Senato della Repubblica, in particolare con riguardo alla formulazione dei commi 2, 2-*bis* e 2-*quater*, lettere a), b), f) e g), che

appaiono in stridente contrasto con i principi enunciati.

La tutela della sicurezza attraverso gli ordinari strumenti dell'ordinamento penitenziario.

Alla luce delle premesse poste, va sottolineato che il rispetto della sicurezza nel carcere dovrebbe sempre regolare la vita all'interno dei luoghi di custodia e, con riguardo a persone che nel corso della detenzione compromettano la sicurezza o si avvalgano dello stato di soggezione nei confronti di altri detenuti o la cui appartenenza a sodalizi criminali sia in via di accertamento o sia stata definitivamente accertata, questo bene può essere maggiormente tutelato, con misure diversificate a seconda delle diverse situazioni, ma ciò deve essere realizzato attraverso strumenti assolutamente rispettosi dei principi costituzionali.

Nell'ordinamento penitenziario è previsto uno strumento ordinario (articolo 14-*bis*) volto alla tutela di particolari esigenze di sicurezza legate al comportamento dei detenuti come concretamente verificato nel corso della detenzione.

Tale strumento è caratterizzato dalla temporaneità, dalla impugnabilità in sede giurisdizionale e dalla intangibilità di taluni diritti del detenuto.

All'interno di tale norma si è dunque enucleato, accanto a quelli attualmente previsti, un ambito di applicazione diversificato e riguardante una categoria di detenuti, non già individuati meramente ed automaticamente in base al titolo di reato del quale gli stessi debbano rispondere, bensì sulla scorta della concreta verifica, nei confronti degli stessi, della sussistenza di quei collegamenti « attuali » con le organizzazioni criminali esterne al carcere che l'ampliamento della norma intende impedire.

In tale modo si è inteso raggiungere lo scopo della tutela di quelle esigenze di sicurezza — e solo di quelle — che la sottoposizione ad un particolare regime di controllo vuole garantire.

In ragione delle particolari esigenze di sicurezza che si prospettano sono state previste talune particolari restrizioni specificamente rivolte ai contatti del detenuto con l'esterno, con esclusione di limitazioni o di misure meramente afflittive o comunque non legate alla tutela di tale aspetto.

Tenuto conto della incidenza delle restrizioni sui diritti del detenuto, per garantire un controllo più penetrante rispetto ai presupposti di applicazione delle misure ed anche una maggiore uniformità di trattamento, è stato previsto che l'imposizione delle restrizioni consegua ad un provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Questa soluzione, peraltro, è stata estesa a tutte le ipotesi di « sorveglianza particolare » dunque anche a quelle previste dalla attuale formulazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

In ossequio al principio previsto dall'articolo 27 della Costituzione, si è previsto che la sottoposizione al regime di « sorveglianza particolare », come previsto nelle ipotesi di cui all'articolo 14-*bis*, « non comporti la sospensione delle regole del trattamento e delle norme dell'ordinamento penitenziario ».

Al fine di rendere effettivo il controllo giurisdizionale, ed in ragione della limitatezza dei periodi temporali di applicazione dei provvedimenti applicativi, sono state previste ipotesi di decadenza nei casi nei quali la decisione del giudice dell'impugnazione non intervenga entro termini prestabiliti.

In questo contesto si inserisce la modifica del contenuto della norma di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario che viene variata sotto due fondamentali aspetti.

Da un lato è disposta la sensibile diminuzione delle ipotesi in cui, eccezionalmente, possano essere sospesi i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della predetta legge; sempre che ricorra il presupposto della prova dell'esistenza concreta di collegamenti tra il detenuto e l'organizza-

zione criminosa al momento della valutazione della richiesta.

Ipotesi che si limitano al delitto di associazione di tipo mafioso e a quei delitti per i quali è stata contestata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Dall'altro si dispone l'abrogazione della norma che attualmente consente l'applicazione dei benefici in presenza della collaborazione con la giustizia del detenuto, ritenendosi che l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario non debba essere compressa e limitata in ragione di scelte processuali che, per lo stesso effetto che si vuole scongiurare, non sarebbero né spontanee né disinteressate.

Riassumendo in estrema sintesi, si propone una ipotesi di riforma che, eliminando le macroscopiche contraddizioni tra il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e la dichiarata finalità di tutela della sicurezza interna delle carceri:

a) riformi l'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario in modo da restringerne l'ambito di applicazione al solo delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e ai delitti per i quali è contestata l'aggravante di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, eliminando il presupposto della collaborazione di giustizia e introducendo il criterio della prova concreta della permanenza dei rapporti tra il de-

tenuto e l'organizzazione criminale al momento della richiesta dei benefici;

b) ricomprenda nel regime di « sorveglianza particolare », già previsto dalla stessa legge, anche le situazioni riguardanti i detenuti per i quali, sulla base di elementi concreti e specifici, sia fornita la prova di un collegamento « attuale » con una associazione criminale e, dunque, sia maggiormente da tutelare l'esigenza di sicurezza con specifico riguardo ai collegamenti con l'esterno del carcere;

c) in tali casi, in luogo della generica « sospensione » delle regole del trattamento e dell'ordinamento penitenziario, preveda che l'ordinario regime di « sorveglianza particolare » possa comportare specifiche e tipizzate limitazioni ulteriori;

d) subordini le restrizioni alla dimostrazione di esigenze specifiche e concrete per il singolo detenuto cui sono destinate, in ossequio al principio di individualizzazione del trattamento, e renda le restrizioni proporzionali allo scopo che si prefiggono al fine di impedirne ogni inutile vessatorietà;

e) limiti la sottoposizione al regime ad un periodo delimitato di tempo e ne subordini la proroga alla dimostrazione della « attualità » dei collegamenti;

f) preveda l'intervento giurisdizionale nel procedimento applicativo del regime di « sorveglianza particolare » sia nelle ipotesi ordinarie sia in quelle previste dal comma 2 del rinnovato articolo 14-*bis*;

g) renda effettivo e rafforzi il controllo sia dinanzi al giudice della impugnazione sia dinanzi alla Corte di cassazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, non possono essere concessi ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e per i quali sia contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative previste dal citato capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono comunque essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al presente comma nei casi in cui sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale »;

b) il comma 2-*bis* è abrogato;

c) il comma 3-*bis* è abrogato.

ART. 2.

1. L'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis*. — (*Regime di sorveglianza particolare*). — 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza e turbano l'ordine degli istituti;

b) che con violenza e minaccia impediscono le attività degli altri detenuti;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare i condannati e gli internati per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza e sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate, tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con un'associazione criminale del detenuto o dell'internato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il regime di sorveglianza particolare è disposto con decreto motivato del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, che per il caso dell'imputato o dell'indagato è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente, previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il regime di sorveglianza particolare è disposto dal magistrato di sorveglianza territorialmente competente, su richiesta del Ministro della giustizia, con decreto motivato

sulla base di elementi concreti e specifici in relazione a circostanze di fatto espressamente indicate e assunte presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, secondo le rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al presente comma è trasmessa al magistrato di sorveglianza. I provvedimenti medesimi hanno durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi non superiori a tre mesi, sempre che risulti, sulla base di informazioni aggiornate, che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali non sia venuta meno. Per il caso degli imputati il magistrato di sorveglianza è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente.

5. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il magistrato di sorveglianza procede, su istanza di parte, o anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato, dall'imputato o dal difensore è reclamabile ai sensi dell'articolo 14-ter e deve essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento della istanza a pena di decadenza del regime di cui al comma 2.

6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono immediatamente notificati, unitamente agli atti su cui si fondano, all'interessato e al suo difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, a quello d'ufficio.

7. Il decreto è depositato, con le note informative e la documentazione di cui al presente articolo, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione, è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore, che ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti depositati ».

ART. 3.

1. L'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-ter. — (*Reclamo*). — 1. Il detenuto, l'internato o l'imputato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui all'articolo 14-bis, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo nonché contro le singole misure in concreto imposte al detenuto, anche sotto il profilo del contrasto con le finalità rieducative, la individualizzazione del trattamento e le specifiche esigenze di sicurezza. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento; su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto, l'imputato o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto, dell'imputato o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2. Il reclamo, se proposto direttamente dal detenuto, dall'imputato o dall'internato, è inoltrato al tribunale di sorveglianza competente immediatamente o comunque entro il secondo giorno successivo a quello di presentazione. Il tribunale di sorveglianza, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, provvede in camera di consiglio nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui all'articolo 14-bis della presente legge. Si osservano le norme dell'articolo 309 del citato codice di procedura penale.

3. Il procuratore della Repubblica, il detenuto, l'internato, l'imputato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il ricorso per cassazione è inoltrato al più tardi entro tre giorni alla Corte di cassazione che, pervenuti gli atti, fissa l'udienza immediatamente e non oltre trenta giorni dalla ricezione del ricorso. In deroga all'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, l'avviso della data dell'udienza è dato ai difensori e al procuratore generale almeno sette giorni prima dell'udienza stessa. Se la decisione sul ricorso non interviene entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il decreto applicativo perde efficacia. L'accoglimento del ricorso circa la sussistenza dei presupposti del decreto applicativo preclude l'adozione successiva di un nuovo decreto, tranne nel caso in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate e tali da dimostrare i presupposti di cui all'articolo 14-*bis* ».

ART. 4.

1. L'articolo 14-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*quater*. — (*Contenuti del regime di sorveglianza particolare*). — 1. Il regime di sorveglianza particolare non sospende l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge e comporta le restrizioni, strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei reclusi e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario. L'applicazione delle restrizioni previste dal regime di sorveglianza particolare non può porsi in contrasto con i principi di umanità e di rieducazione della pena, e con quello della individualizzazione del trattamento; deve, altresì, essere connotata dalla proporzione e dall'adeguatezza riguardo all'esigenza di sicurezza che nel caso concreto si intende tutelare.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-*bis*, per la sottoposizione al visto di censura sulla corrispondenza degli

imputati o per procedere alla registrazione audio-videofilmata dei colloqui dei medesimi, è comunque richiesta la autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria che procede.

3. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute: il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi alimentari ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

4. In particolare, nelle sole ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 14-*bis*, l'applicazione del regime di sorveglianza particolare può comportare:

a) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a tre al mese da svolgere ad intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da consentirne il controllo auditivo e di registrazione audio-videofilmata nelle ipotesi in cui sia intervenuta l'autorizzazione motivata dell'autorità competente;

b) il divieto di colloquio con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente;

c) la limitazione delle somme di peculio, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, ad eccezione di quelli destinati allo studio e alla lettura nonché dei cibi confezionati acquistabili presso gli spacci dell'amministrazione penitenziaria;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella inviata

ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, con una durata non superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10 ».

ART. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 6.

1. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, decadono se entro quindici giorni da tale ultimo termine lo stesso Ministro della giustizia non inoltra la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 14-*bis* della citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ed il magistrato di sorveglianza non emana il relativo decreto.

